

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1513 del 10 ottobre 2016

Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Al fine di favorire un miglior funzionamento dell'attività giurisdizionale nel Veneto, si intende autorizzare la sottoscrizione di una intesa con il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia, che consenta l'assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici giudiziari del territorio regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, con nota prot. n. 8345 del 17/06/2016 e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con nota prot. n. 3867 del 23/05/2016, hanno proposto alla Regione del Veneto un progetto di convenzione per l'assegnazione di personale amministrativo a sostegno degli Uffici Giudiziari del Veneto.

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione.

L'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni.

La Regione del Veneto, in considerazione del suo ruolo centrale quale Ente che promuove lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale nel Veneto.

La maggior efficienza degli uffici giudiziari del territorio regionale ha un riflesso positivo in termini generali per l'economia del territorio e per la sicurezza pubblica e un ausilio concreto agli uffici giudiziari la Regione del Veneto lo può fornire attraverso un supporto amministrativo da parte del personale della Regione.

Inoltre, l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende accogliere la richiesta della Procura Generale della Repubblica e della Corte d'Appello di Venezia attraverso un protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto.

L'assegnazione dei dipendenti non dovrà comunque determinare un aumento delle spese del personale regionale, per cui, la Regione, pur garantendo l'impegno ad individuare proprio personale disponibile al trasferimento, non potrà garantire un numero predeterminato di assegnazioni, né potrà procedere a nuove assunzioni per le finalità in argomento.

Sarà cura della Direzione Organizzazione e Personale dare corso alle necessarie procedure, previa verifica di disponibilità all'interno delle Strutture regionali di dipendenti interessati al trasferimento temporaneo presso gli uffici giudiziari, e dopo aver ottenuto il benessere degli Uffici giudiziari convenzionati, attraverso appositi colloqui conoscitivi tra le parti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la nota prot. n. 8345 del 17/06/2016 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia;

VISTA la nota prot. n. 3867 del 23/05/2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse al presente provvedimento, il protocollo d'intesa, redatto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Veneto, secondo lo schema contenuto nell'**allegato A** del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto precedente;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare corso alle procedure per l'attuazione del protocollo d'intesa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.